



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ROMA

SEZIONE 23

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                   |                             |                   |
|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>D AGOSTINI</u> | <u>FRANCESCANTONIO</u>      | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>LAMORGESE</u>  | <u>ANTONIO PIETRO MARIA</u> | <u>Relatore</u>   |
| <input type="checkbox"/> | <u>DE LULLO</u>   | <u>EGISTO</u>               | <u>Giudice</u>    |
| <input type="checkbox"/> |                   |                             |                   |
| <input type="checkbox"/> |                   |                             |                   |
| <input type="checkbox"/> |                   |                             |                   |
| <input type="checkbox"/> |                   |                             |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 14062/12  
depositato il 26/07/2012

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 09780201200029584000  
TAS.AUTOMOBILI 2000

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 09780201200029584000  
TAS.AUTOMOBILI 2005

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.

**difeso da:**

AVV. STEFANIA DI STEFANI  
VIA GIOVANNI P. DA PALESTRINA 19 00193 ROMA

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

AVV. DALILA LOIACONO  
VIA VAL VARAITA 8 00141 ROMA RM

**altre parti coinvolte:**

REGIONE LAZIO  
00100 ROMA RM

SEZIONE

N° 23

REG.GENERALE

N° 14062/12

UDIENZA DEL

24/04/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

268/23/13

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

24 MAG 2013

Il Segretario

*D. Loiacono*

Rg. n. 14062/2012

FATTO

Il sig. [redacted] propone opposizione avverso il preavviso di fermo n. 09780201200029584, notificato l'11.7.2012 da Equitalia spa, per il mancato pagamento della somma di € 3180,52, riferita a varie cartelle tra le quali la n. 09720070144277804 (€ 319,52) e la n. 09720110200008176 (€ 246,76), a titolo di tassa automobilistica relativa agli anni 2000 e 2001, deducendone la nullità perché a lui non notificate (in quanto la prima spedita a un indirizzo diverso dal luogo di residenza e la seconda depositata presso la Casa comunale senza che abbia fatto seguito l'invio dell'avviso di deposito); la nullità della notifica della cartella perché compiuta direttamente da Equitalia mediante il servizio postale, anziché da ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati; la prescrizione del credito azionato; la mancata notifica degli avvisi di accertamento; la mancata sottoscrizione del preavviso da parte del responsabile del procedimento e la mancanza di motivazione; la mancanza di chiarezza degli importi iscritti a ruolo con conseguente mancanza degli elementi essenziali; la mancata notificazione dell'avviso bonario; la illegittimità degli interessi applicati su una somma a titolo di sanzione; la illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento; la sproporzione tra l'importo preteso e la misura applicata. L'Equitalia ha depositato controdeduzioni.

DIRITTO


La notifica della cartella n. 09720070144277804 è stata effettuata ad un indirizzo (in Roma, via Val Padana n. 14) diverso dal (e senza collegamento con il) luogo di residenza o dal domicilio del sig. [redacted] (in Roma, via Prato Rotondo n. 40). Nessuna difesa è stata svolta sul punto da Equitalia. Il preavviso dev'essere pertanto annullato, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso proposti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso; compensa le spese.

Roma, 24.4.2013.

Il Relatore



Il Presidente

